PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 11

Collaborazione fra le autorità di vigilanza

DECRETO DECADUTO

Versione in vigore dal 9 maggio 1991, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-1991/art-11-collaborazione-fra-le-autorita-di-vigilanza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it